

n. 100/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Guido Marzella	Presidente
dott.ssa Manuela Elburgo	Giudice relatore ed est.
dott.ssa Paola Rossi	Giudice

nel procedimento n. 100/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Onofrio Cirillo

promosso dal debitore

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 27 aprile 2023, Onofrio Cirillo adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;



rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza in Comune di Noventa Padovana (Padova) del ricorrente;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI);



rilevato che i gestori della crisi, nella propria relazione, hanno ravvisato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, esprimendo un giudizio favorevole alla apertura della procedura;

rilevato, inoltre, che l'attivo è costituito da:

liquidazione dell'immobile sito in Noventa Padovana (Padova), di cui il ricorrente è proprietario;

messa a disposizione della somma mensile di € 100,00, quale quota parte dei ricavi dall'attività di libera professione e ciò per un periodo di 3 anni decorrenti dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata e comunque successivamente all'estinzione del pagamento rateale concordato con il Condominio Noventa, ammontante ad € 520,00 e necessario per poter procedere alla sanatoria del detto immobile. Nella relazione particolareggiata si legge comunque che il detto importo mensile di € 100,00 *“secondo l'impegno assunto dall'istante, dovrà essere incrementato delle somme che, eventualmente, il Dott. Cirillo dovesse percepire in eccedenza rispetto al reddito netto mensile dichiarato detratto dell'importo per le spese di sostentamento mensili (come indicate nell'istanza e nella relazione) – così restando anche la suddetta eccedenza a servizio del Ceto creditorio”* – cfr. pag. 12 relazione -;

ritenuto di poter considerare l'importo di € 520,00 concordato con il Condominio Noventa come funzionale alla liquidazione del cespite immobiliare e ad una sua migliore allocazione;

rilevato, altresì, che il passivo ammonta ad € 90.621,16;

rilevato, poi, che, con l'attivo di cui sopra, si prevede il pagamento: (i) integrale delle spese in prededuzione; (ii) dei crediti privilegiati nel limite del ricavato della vendita dell'immobile che forma oggetto di garanzia ipotecaria; (iii) dei



debiti chirografari nella percentuale che verrà determinata tramite i versamenti effettuati dal Cirillo;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che possa essere rimessa, comunque, alla valutazione del Giudice Delegato la determinazione dell'ammontare mensile da destinare ai bisogni familiari e, dunque, da escludere dall'attivo da distribuire per il pagamento delle prededuzioni e dei creditori;

ritenuto, altresì, che possa essere rimessa alla valutazione del Giudice Delegato anche la questione della prospettata non liquidazione del veicolo di cui il ricorrente è proprietario;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

osservato, tuttavia, che, in considerazione della natura e della consistenza della presente procedura di liquidazione (che si sostanzierà nella vendita di un immobile e nell'incasso di modeste somme di denaro), appare sufficiente la nomina di un solo Liquidatore e che la scelta può essere effettuata in base al criterio oggettivo della anzianità di età, cosicché va nominato Liquidatore Giudiziale l'avv. Monica Rampazzo;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Onofrio Cirillo (CF: CRLNFR63S28A662Q) residente in Noventa Padovana (Padova), via Valmarana n. 55;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Manuela Elburgo;

3) nomina liquidatore l'avv. Monica Rampazzo con studio in Padova;



4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore dell'autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2005 e targata CY944ZT;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva nei registri immobiliari in relazione all'immobile di cui sopra ed al PRA in relazione al suddetto veicolo di cui al punto 6 (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica



in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8 giugno 2023



Il Giudice est.

dott.ssa Manuela Elburgo

Il Presidente

dott. Guido Marzella

